

Decreto fiscale: le principali novità fiscali

Il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ("Decreto") - in vigore dal 24 ottobre - reca una serie di disposizioni in materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie e semplificazioni fiscali. Di seguito se ne riporta una prima sintesi.

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il contribuente può definire il **contenuto integrale dei PVC consegnati entro la data di entrata in vigore** del decreto, presentando la dichiarazione di regolarizzazione delle violazioni contestate in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ritenute;
- contributi previdenziali;
- IRAP;
- IVA;
- IVIE e IVAFE.

Non sono definibili i PVC per i quali alla data di entrata in vigore del decreto sia stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

La definizione si realizza mediante la presentazione, entro il **31 maggio 2019**, della dichiarazione di regolarizzazione per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini dell'accertamento e il versamento delle imposte relative alle violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta, **senza sanzioni ed interessi**, in un'unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi già previsti in caso di pagamento rateale a seguito di accertamento con adesione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I contribuenti possono definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli inviti al contraddittorio **notificati** entro la data di entrata in vigore del decreto, col pagamento delle **sole** imposte complessivamente dovute, senza sanzioni ed eventuali accessori, **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Inoltre, è possibile definire le somme contenute negli **accertamenti con adesione** sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto col pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, **entro 20 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in **un'unica soluzione** o in massimo **20 rate trimestrali** di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti in caso di pagamento rateale a seguito di accertamento con adesione.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – Rottamazione-ter

Viene riproposta la possibilità di estinguere i debiti, diversi dalle risorse proprie della UE, risultanti da singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017**, mediante il pagamento integrale in unica soluzione entro il **31 luglio 2019** o anche dilazionato in un **massimo di 10 rate consecutive di pari importo alle scadenze del 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno**, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di:

- ✓ capitale e interessi;
- ✓ aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non è invece dovuto il pagamento di:

- ✓ sanzioni
- ✓ interessi di mora
- ✓ sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

In caso di pagamento rateale dal **1° agosto 2019** si applicano **gli interessi del 2%**.

A tal fine, il contribuente deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di aderire alla definizione agevolata dei ruoli presentando entro il **30 aprile 2019** un'apposita dichiarazione.

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che pagano le rate in scadenza nei mesi di luglio, ottobre e novembre 2018, **entro il 7 dicembre 2018**, ottengono l'automatico frazionamento in 10 rate delle somme residue. I versamenti di dette somme dovranno essere effettuati alle scadenze del **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2019. Sulle somme dovute dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli interessi nella misura dello **0,3% annuo**.

Stralcio dei debiti fino a € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti che alla data di entrata in vigore del Decreto hanno un valore residuo non superiore ad **euro 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta per la rottamazione, sono **automaticamente annullati** alla data del **31 dicembre 2018**.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie della UE

Possono essere estinti i debiti risultanti da singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017**, a titolo di risorse proprie della UE e di IVA all'importazione, con le stesse modalità previste dalla rottamazione-ter.

Le somme dovute possono essere corrisposte in **un'unica soluzione** entro il **30 settembre 2019** o in **forma rateale**: la prima rata entro il **30 settembre 2019** e la seconda entro il **30 novembre 2019**. Le restanti rate entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il contribuente può definire in forma agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante la presentazione di apposita domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo

del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, e il **pagamento del valore della controversia**.

Nel caso in cui sia invece **soccombente l'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del Decreto, le controversie possono essere definite mediante il pagamento di:

- ✓ **metà del valore della lite** in caso di soccombenza in primo grado;
- ✓ **un quinto del valore della controversia** in caso di soccombenza in secondo grado.

La definizione si perfeziona con la presentazione di apposita domanda entro il **31 maggio 2019** e pagamento entro la medesima data degli importi dovuti. Per ammontari superiori ad euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali (ossia 5 anni) da effettuarsi entro il **31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle date successive alla data del 1° giugno 2019 sono dovuti gli interessi legali.

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

Fino al **31 maggio 2019**, i contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate entro il **31 ottobre 2017** ai fini delle:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ritenute;
- contributi previdenziali;
- IRAP;
- IVA.

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di **€ 100.000 di imponibile annuo** e comunque di **non oltre il 30%** di quanto già dichiarato. Nel caso di dichiarazione di un imponibile **minore ad € 100.000** nonché di dichiarazione **senza imposta per perdite**, l'integrazione è comunque ammessa nel **limite di € 30.000**.

Sul maggiore imponibile integrato, per ciascun periodo d'imposta, si applica, senza sanzioni ed interessi, **un'imposta sostitutiva del 20%**, ai fini IRES, IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, contributi previdenziali, ritenute IRAP. Per **l'IVA** si applica l'aliquota media sui maggiori imponibili integrati. Se non è possibile determinare **l'aliquota media**, si applica l'aliquota IVA ordinaria.

Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Con l'avvio dal **1° gennaio 2019**, dell'obbligo di fatturazione elettronica, si introducono alcune semplificazioni. Per il **primo semestre 2019**:

- **non sarà applicata alcuna sanzione** al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla **liquidazione di periodo** (mensile o trimestrale);
- si applica la sanzione nella **misura ridotta del 20%** se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del **periodo successivo** (mensile o trimestrale).

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture

1. Dal **1° luglio 2019** la fattura potrà essere emessa **entro 10 giorni** dal momento in cui si effettua l'operazione (**e non più entro il giorno di effettuazione dell'operazione**). In tal caso, la fattura deve riportare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.
2. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo (**e non più entro 15 giorni dall'effettuazione dell'operazione**) a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese.
3. Viene **soppresso** l'obbligo di **numerare** le fatture prima di annotarle nel registro IVA acquisti.

Semplificazioni in tema di detrazione IVA

Viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il **15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**.

In altri termini è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il **16 del mese successivo** (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma medesime considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale) anche l'IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

I commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), hanno l'obbligo di **memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con decorrenza:

- **1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari **superiore a 400.000 euro**;
- **1° gennaio 2020** per tutti gli altri soggetti.

Rif. Decreto Legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247.